

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

3 DIC 2015

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 1710/2012

SEZIONE LAVORO

Cron. 24647

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. ANTONIO MANNA - Presidente - Ud. 17/09/2015
- Dott. FEDERICO BALESTRIERI - Consigliere - PU
- Dott. UMBERTO BERRINO - Rel. Consigliere -
- Dott. IRENE TRICOMI - Consigliere -
- Dott. NICOLA DE MARINIS - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 1710-2012 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

C.F. X , in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale

dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati

CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

*contro*

MF C.F. X , elettivamente

2015

3537

domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO CARLINO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, giusta delega in atti;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 684/2011 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 06/07/2011 r.g.n. 728/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/09/2015 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l'Avvocato SGROI ANTONINO;

udito l'Avvocato PROSPERI MANGILI LORENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET



### Svolgimento del processo

Con sentenza del 29.6 – 6.7.2011 la Corte d'appello di Genova ha accolto l'impugnazione di MF avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di La Spezia, che le aveva rigettato la domanda diretta alla condanna dell'Inps al riconoscimento dell'intera anzianità contributiva di 52 settimane contributive annue per i periodi di lavoro svolto nel cosiddetto regime di part-time verticale, ed ha condannato l'ente convenuto al predetto riconoscimento contributivo a decorrere dal 1° gennaio 2003.

La Corte territoriale ha spiegato che tale soluzione della vicenda processuale era dettata dalla necessità di procedere ad una interpretazione della normativa nazionale conforme a quella europea in modo da armonizzarla al principio di non discriminazione enunciato nella clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale recepito dalla Direttiva 97/81, così come interpretato anche dalla Corte di Giustizia Europea del 10 giugno 2010, posto che non emergevano ragioni oggettive che inducevano a non riconoscere ai lavoratori in part-time verticale ciclico la totalità delle settimane contributive in relazione ai periodi in cui il rapporto lavorativo era in corso, situazione, questa, che era stata pacificamente riconosciuta ai lavoratori in part-time orizzontale.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l'Inps con due motivi.

Resiste con controricorso la M , la quale deposita anche memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

### Motivi della decisione

1. Col primo motivo l'Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 288 T.F.U.E., della sentenza della Corte di Giustizia del 10 giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08, e degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché il vizio di motivazione.

Attraverso tale censura l'istituto ricorrente sostiene che la modalità di lavoro a tempo parziale ciclico, vale a dire quella caratterizzata da periodi lavorativi seguiti o preceduti da altri di inattività lavorativa, dà vita ad una anzianità contributiva computabile esclusivamente con riferimento a quella riguardante i periodi di



svolgimento del lavoro durante i quali è corrisposta la retribuzione, per cui resterebbero neutri, ai fini del computo della predetta anzianità, quelli in cui non è eseguita una prestazione lavorativa. Quindi, nella fattispecie, la controricorrente, la quale aveva trasformato il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in quello di lavoro part-time di tipo verticale ciclico a decorrere dall'1/1/2003, svolgendo di conseguenza la propria attività lavorativa di assistente di volo dal 2003 al 2008 nei soli mesi di gennaio, marzo, maggio, agosto, settembre e novembre, non avrebbe potuto pretendere il riconoscimento di un'anzianità contributiva di cinquantadue settimane per ognuno degli anni in cui aveva reso la prestazione nel suddetto modo.

Secondo la stessa difesa dell'ente la clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale comprende pensioni che dipendono da un rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, restando invece escluse le pensioni legali di previdenza sociale, per cui il predetto accordo non sarebbe applicabile a queste ultime e spetterebbe al giudice nazionale decidere come classificare il regime pensionistico in questione ai fini della verifica della sua inclusione o meno nel sistema di sicurezza sociale.

2. Col secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, dell'art. 5, secondo comma, del decreto legge 30 settembre 1984 n. 726 e dell'art. 7, primo comma, del decreto legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638, nonché della sentenza della Corte di Giustizia del 10 giugno 2010, resa nei procedimenti riuniti C-395/08 e C-396/08, oltre che il vizio di motivazione.

In particolare, il ricorrente richiama l'ultimo comma dell'art. 9 del decreto legislativo n. 61 del 2000 per porre l'attenzione sul fatto che il legislatore assicura che l'anzianità contributiva per i periodi di lavoro a tempo pieno è computata per intero, mentre per i periodi di lavoro a tempo parziale l'anzianità contributiva è computata



proporzionalmente, ovvero sia prendendo in considerazione l'orario di lavoro effettivamente svolto. Viene, poi, menzionato l'undicesimo comma dell'art. 5 del d.l. n. 726/1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863/84, che garantisce la parità di trattamento fra periodi di lavoro a tempo pieno e a tempo parziale ai fini della determinazione dell'importo della pensione, assicurando il computo dell'intera anzianità contributiva nel caso di rapporto di lavoro a tempo pieno e nella misura proporzionale all'orario effettivamente svolto nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale. Si cita, inoltre, il primo comma dell'art. 7 del d.l. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni dalla legge n. 638 del 1983, che individua il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori nel corso dell'anno solare utili per il riconoscimento di qualsivoglia prestazione pensionistica in quello delle settimane dello stesso anno retribuite dal datore di lavoro e riconosciute in base alle regole sulla contribuzione figurativa.

Quindi, secondo tale assunto difensivo, le disposizioni in tema di riconoscimento dell'anzianità contributiva, rientranti nel sistema di sicurezza sociale, ne precludono l'accertamento in assenza di effettiva attività lavorativa e di pagamento della retribuzione e della contribuzione da parte del datore di lavoro.

A conclusione del motivo il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: "Se in ipotesi di rapporto di lavoro part-time ciclico svoltosi a decorrere dall'1 gennaio 2003, con attività lavorativa effettivamente svolta per soli sei mesi all'anno, sia possibile procedere da parte dell'ente previdenziale al riconoscimento dell'anzianità contributiva anche con riferimento a periodi dell'anno durante il quale non vi è stato lo svolgimento di alcuna attività lavorativa e pertanto non vi è stato né il pagamento della retribuzione, né il pagamento della contribuzione previdenziale."

Da parte sua la controricorrente, nel dolersi della violazione del principio sul divieto di discriminazione, fa notare pure che chi lavora in part-time orizzontale per quattro ore al giorno lavora per 1040 ore annue (4 ore per cinque giorni settimanali per 52 settimane), mentre chi opera in regime di part-time verticale per sei mesi,



per 24 ore giornaliere, dovendo restare a disposizione del datore di lavoro, per cinque giorni a settimana, quindi 120 ore, per le 26 settimane relative ai sei mesi, totalizza un monte orario complessivo di 3120 ore.

Osserva la Corte che per ragioni di connessione i due motivi possono essere esaminati congiuntamente.

Deve, anzitutto, rilevarsi che non è condivisibile il rilievo della controricorrente secondo la quale sarebbe ravvisabile un profilo di inammissibilità nella parte in cui l'oggetto delle censure non è rappresentato da una norma dell'ordinamento, bensì dalla supposta erronea interpretazione di una sentenza della Corte di Giustizia Europea.

Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. 5 n. 15032 del 2/7/2014) che "nel giudizio di cassazione, è ammissibile il motivo di ricorso che denunci la violazione del diritto comunitario, conseguente ad una sentenza della Corte di Giustizia successiva alla decisione di "prime cure", ma anteriore a quella d'appello, sebbene non dedotta nel precedente grado, in quanto non esistono preclusioni alla rilevabilità, anche d'ufficio e per la prima volta, in sede di legittimità della questione relativa alla compatibilità della norma interna con quella comunitaria sopravvenuta, che opera in modo analogo allo "ius superveniens", essendo tenuto il giudice di ultima istanza a tale controllo."

Si è, altresì, precisato (Cass. Sez. lav. n. 19301 del 12/9/2014) che "in tema di giudizio di rinvio, rientrano nell'ambito dello "ius superveniens", che travalica il principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento, anche i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell'ordinamento nazionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di rinvio, che aveva respinto la domanda avanzata dall'INAIL in sede di regresso per prestazioni erogate in favore di persone trasportate a bordo di veicoli adibiti al trasporto di cose senza applicare



la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 aprile 2007, C-356/05, sopravvenuta all'annullamento con rinvio)."

Ciò premesso va, però, rilevato che entrambi i motivi sono infondati.

Invero, la Corte d'appello ha applicato in maniera corretta i principi contenuti nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 395 del 10 giugno 2010, emessa nelle cause riunite C-395/08 e C-396/08, con riferimento all'ipotesi che qui interessa, cioè quella del computo dell'anzianità contributiva della particolare categoria degli assistenti di volo ai fini del riconoscimento del diritto a pensione con riguardo ai periodi di lavoro a tempo parziale verticale ciclico.

Orbene, il D.lvo del 25 febbraio 2000, n. 61, attuativo della Direttiva 97/81 CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, definisce al secondo comma, lett. d), dell'art. 1 la nozione del rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale come quello in relazione al quale risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno.

Inoltre, l'art. 4 dello stesso decreto legislativo contempla il principio di non discriminazione, stabilendo che il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi di cui all'art. 1, comma 3, per il solo motivo di lavorare a tempo parziale.

Quanto all'osservazione per la quale le pensioni legali di previdenza sociale rimarrebbero escluse dall'applicazione della clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, comprendendo quest'ultima solo pensioni dipendenti da un rapporto di lavoro che lega il lavoratore al datore di lavoro, va osservato che nella stessa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea n. 395 del 10 giugno 2010 si precisa che al criterio relativo alla constatazione che la pensione è



corrisposta al lavoratore a causa del rapporto di lavoro che lo lega al suo ex datore di lavoro, vale a dire il criterio dell'impiego, desunto dalla lettera stessa dell'art. 141 CE, non si può attribuire carattere esclusivo, dato che anche le pensioni corrisposte dai regimi previdenziali legali possono, in tutto o in parte, tener conto della retribuzione dell'attività lavorativa. In detta sentenza si aggiunge che le considerazioni di politica sociale, di organizzazione dello Stato, di etica, o anche le preoccupazioni di bilancio che hanno avuto o possono aver avuto un ruolo nella determinazione di un regime da parte del legislatore nazionale non possono considerarsi prevalenti se la pensione interessa soltanto una categoria particolare di lavoratori, se è direttamente proporzionale agli anni di servizio prestati e se il suo importo è calcolato in base all'ultima retribuzione.

La Corte di Giustizia ha, infatti, precisato che il fatto che il regime pensionistico del personale di cabina dell'A sia amministrato da un ente pubblico, quale l'INPS, che, peraltro, gestisce, in forza di disposizioni di legge, il sistema di previdenza sociale italiano, non è determinante per valutare se tale regime pensionistico rientri nel regime legale di previdenza sociale o, al contrario, nelle condizioni di retribuzione. Parimenti, non è un criterio determinante la natura – pubblica o privata – dell'azionariato dell'A dato che la giurisprudenza ha già riconosciuto che, se le tre condizioni sopra enunciate sono soddisfatte, la pensione corrisposta dal datore di lavoro pubblico ad un pubblico dipendente è in tal caso del tutto simile a quella che verserebbe un datore di lavoro privato ai suoi ex dipendenti.

Così fugato ogni dubbio sull'applicabilità nel caso in esame del contenuto della clausola n. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale non può non evidenziarsi che correttamente la Corte territoriale ha tenuto conto della necessità del rispetto del principio sul divieto di discriminazione alla luce dell'interpretazione datane nella citata sentenza della Corte di Giustizia Europea.





In tale sentenza si è ribadito che la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro prevede che, per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non debbano essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo che lavorano a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive.

Il divieto di discriminazione sancito da tale disposizione altro non è che l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza, che rappresenta uno dei principi fondamentali del diritto dell'Unione (v. sentenza 12 ottobre 2004, causa C-313/02, Wippel, Racc. pag. I-9483, punti 54 e 56).

A tal riguardo, la clausola 3 di tale accordo quadro fornisce i criteri di definizione del «lavoratore a tempo pieno comparabile». Quest'ultimo viene definito, al punto 2, primo comma, di tale clausola, come «il lavoratore a tempo pieno dello stesso stabilimento, che ha lo stesso tipo di contratto o di rapporto di lavoro e un lavoro/occupazione identico o simile, tenendo conto di altre considerazioni che possono includere l'anzianità e le qualifiche/competenze». Si è aggiunto che la differenza di trattamento constatata è ulteriormente accentuata dal fatto che il lavoro a tempo parziale di tipo verticale ciclico è la sola modalità di lavoro a tempo parziale offerta al personale di cabina dell'A in forza del contratto collettivo ad esso applicabile. Tra l'altro, il lavoro a tempo parziale costituisce un modo particolare di esecuzione del rapporto di lavoro, caratterizzato dalla mera riduzione della durata normale del lavoro. Tale caratteristica non può, tuttavia, essere equiparata alle ipotesi in cui l'esecuzione del contratto di lavoro, a tempo pieno o a tempo parziale, è sospesa a causa di un impedimento o di un'interruzione temporanea dovuta al lavoratore, all'impresa o ad una causa estranea. Infatti, i periodi non lavorati, che corrispondono alla riduzione degli orari di lavoro prevista in un contratto di lavoro a tempo parziale, discendono dalla normale esecuzione di tale contratto e non dalla sua sospensione. Il lavoro a tempo parziale non implica un'interruzione dell'impiego.



In definitiva, dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea emerge chiaramente che l'anzianità che qui interessa corrisponde alla durata effettiva del rapporto di lavoro e non alla quantità di lavoro fornita nel corso della relazione stessa. Il principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo parziale e lavoratori a tempo pieno implica, quindi, che l'anzianità contributiva utile ai fini della determinazione della data di acquisizione del diritto alla pensione sia calcolata per il lavoratore a tempo parziale come se egli avesse occupato un posto a tempo pieno, prendendo integralmente in considerazione anche i periodi non lavorati.

In effetti, il punto 1) del dispositivo della citata sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea statuisce quanto segue: " La clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale allegato alla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1997, 97/81/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, dev'essere interpretata, con riferimento alle pensioni, nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, per i lavoratori a tempo parziale di tipo verticale ciclico, escluda i periodi non lavorati dal calcolo dell'anzianità contributiva necessaria per acquisire il diritto alla pensione, salvo che una tale differenza di trattamento sia giustificata da ragioni obiettive."

Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai difensori della controricorrente dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 3.500,00 per compensi professionali e di € 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge, con attribuzione agli avvocati antistatari Carlino e Prosperi Mangili.

Così deciso in Roma, in data 17.9.2015

Il Consigliere estensore

Dr. Umberto Berrino

Il Presidente

Dr. Antonio Manna

Il Funzionario Giudiziario  
*Veronica Adriani*  
**Depositato in Cancelleria**



oggi, **3 DIC 2015**  
Il Funzionario Giudiziario  
**Adriana GRANATA**  
Il Funzionario Giudiziario

*Veronica Adriani*

CASSAZIONE.NET

